

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile**

riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Emilia Salvatore - Presidente

dott. Pietro tti Consigliere rel.

dott. Anna De Cristofaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**nella causa civile iscritta al n.875 del ruolo generale dell'anno 2016,
omissis**

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n.15 in data 7 marzo 2016, sulla base dei ricorsi presentati da diversi creditori (Luigi Balestra, Adria System s.r.l., Aldo Ferretti, Antonella Danesi, Enrico Brunazzi, Teresa Nocerino, Legnami e Materiali Edili s.r.l., Natascia Delvecchio, F.R. Lux s.r.l., Andrea Nisi e altri lavoratori) dichiarava il fallimento della società X & C. s.a.s., con sede in Cesena. nonché del socio accomandatario X in proprio.

il Tribunale rilevava, infatti, la presenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 1, 5 e 15 l.f..

Il Tribunale, in particolare, sottolineava: 1) di avere dichiarato, con decreto portante la stessa data dell'udienza ex art.162 l.f. del 3 marzo 2016, l'inammissibilità ex artt. 161, IX c., e 162 l.f. della domanda anticipata di concordato depositata dalla società debitrice in data 24 febbraio 2016: 2) che tale domanda era stata preceduta dal deposito di altra domanda di concordato, sempre ex art.161, VI v., l.f., in data 30 dicembre 2014, e che, a seguito della presentazione, in data 29 giugno 2015, della proposta concordataria e del relativo piano, il Tribunale, con provvedimento 15 luglio 2015. aveva poi dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ai sensi degli arti. 163 e 186 bis l.f.; 3) che la società X & C. s.a.s., nell'imminenza della celebrazione dell'adunanza dei creditori, aveva pero rinunciato alla domanda e al procedimento con memoria depositata in data 4 novembre 2015, provocando la declaratoria di estinzione del procedimento da pane del Tribunale in data 5 novembre 2015.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo la società fallita contestando la legittimità del decreto 3 marzo 2016 portante la declaratoria. ex artt.169, IX c., e 162 l.f., domanda di concordato con riserva depositata dalla società debitrice il 24 febbraio 2016.

Nel procedimento per reclamo si costituivano diversi creditori istanti e veniva acquisita agli atti la "*rinuncia alla domanda di concordato preventivo e agli atti della procedura n.41/2014*" depositata dalla società reclamante in data 4 novembre 2015 al Tribunale di Forlì.

All'udienza dell'8 luglio 2015 era presente il Curatore del Fallimento che dichiarava che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo e portava un passivo ammesso pari ad €7.250.417,00 (di cui €4.766.000,00 in chirografo). Il Curatore riferiva che la valutazione dell'attivo era in corso ed, allo stato, ammontava a circa € 600.000,00, oltre a

crediti appostati in bilancio per circa quattro milioni di euro ma di cui doveva essere verificata l'esigibilità.

All'esito della discussione, la Corte si riservava la decisione.

Motivi della decisione

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Rileva, preliminarmente, la Corte che, con il presente reclamo, non sono stati posti in discussione i presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento.

Basti, per quanto possa occorrere, circa lo stato di insolvenza, sottolineare la presenza di una pluralità dei ereditari istanti, l'ammontare dell'attivo e del passivo indicati dal Curatore e la circostanza che, come riportato nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento, la società debitrice abbia dato atto, all'udienza del 3 marzo 2016 davanti al Tribunale fallimentare di l'orli, di versare "*in uno stato di insolvenza oggettivamente irreversibile se non attraverso il ricorso alla procedura ex artt. 160 e ss. l.f.*".

Ciò che è in discussione nella fattispecie, è la legittimità del decreto 3 marzo 2016. con il quale il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità della seconda domanda di concordato "*in bianco*", depositata dalla società debitrice il 24 febbraio 2016, dopo che una precedente domanda, sempre ex art.161. VI c., l.f., depositata il 30 dicembre 2014, era stata dichiarata ammissibile con provvedimento 15 luglio 2015 del Tribunale e con apertura della procedura; procedura che, tuttavia, era stata dichiarata estinta con decreto del Tribunale 5 novembre 2015 a seguito di rinuncia alla domanda di concordato depositata dalla medesima società in data 4 novembre 2015 (provvedimento cui non aveva fatto seguito, ex art,162 l.f., dichiarazione di fallimento in mancanza di istanze da parte di creditori).

La reclamante, in sintesi, contesta la legittimità del suddetto provvedimento sotto due profili: *in primo luogo*, non ritenendo applicabile alla fattispecie la norma richiamata dal Tribunale (art.161, IX v., atteso il tenore letterale della stessa, in quanto la inammissibilità di una ulteriore domanda di concordato con riserva ex art.162, VI e., l.f., può esser dichiarata solo se la precedente domanda sia stata dichiarata inammissibile (il che non è nel caso in esame, essendo la procedura stata aperta e, solo successivamente, estinta a seguito di rinuncia); *in secondo luogo* assumendo che il Tribunale non abbia concretamente indicato alcuna condotta della X & C. s.a.s., integrante un utilizzo abusivo di questo strumento di soluzione di crisi dell'impresa.

Il Tribunale, invero, ha ritenuto che la richiamata disposizione dei cui all'art.161, IX c., l.f., "*laddove impedisce la presentazione di una domanda ex art. 161, VI c., l.f. "quando il debitore, nei due anni precedenti ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo", non può essere intesa in senso strettamente letterale, come riferita soltanto alla mancata pronuncia di un provvedimento di apertura ex art. 163 l.f., a prescindere dal successivo esito della procedura concordataria avviata. Una simile interpretazione, consentendo la ripresentazione ad libitum di successive domande anticipate a seguito dell'esaurimento di un procedimento concordatario in precedenza aperto a cui non abbia fatto seguito, per qualsiasi causa, un provvedimento di omologa, consentirebbe un utilizzo abusivo di questo strumento di soluzione della crisi d'impresa al fine di procrastinare sine die l'esame delle istanze di, fallimento presentate dai creditori".*

Il Tribunale, poi, nel richiamare la giurisprudenza, anche di legittimità, sul punto, e sottolineando la necessità di non consentire condotte abusive dello strumento concordatario, rilevava che *"la domanda anticipata di concordato ripresentata dall'imprenditore a distanza di meno quattro mesi dalla rinuncia all'identico ricorso in precedenza presentato risulta quindi inammissibile atteso che la stessa è stata proposta in violazione del divieto di recidiva infrabiennale previsto dall'art. 161, IX c., l.f., tramite l'adozione di una condona processuale palesemente contraddittoria e ali 'evidenza abusiva."*

Ritiene la Corte che il reclamo non sia fondato.

Il richiamo operato dal Tribunale di Farli nel decreto 3 marzo 2016 al disposto di cui all'art.161, IX c. l.f., invero, non deve essere inteso nel senso di una sua diretta applicazione; il tenore letterale dello stesso, infatti, non impedisce, di per sé, la riproposizione infrabiennale di una proposta di concordato con riserva ex art.161, VI c., l.f., qualora una precedente proposta sia stata dichiarata ammissibile (e la procedura si sia, per una qualche ragione, estinta), ma pone un criterio, implicito ma non eludibile, di legittimità della ulteriore proposta concordataria. Legittimità che deve essere valutata anche con riferimento alla precedente dinamica processuale. in ossequio ai canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, enunciati dalle SSUU della Corte di legittimità anche in riferimento alla specifica ipotesi del concordato preventivo.

Infatti, *"La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinaria o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire, finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti."* (C. Cass.. SSUU. 15 maggio 2015. n.9935).

Nel caso in esame è, in primo luogo, la stessa sequenza temporale della condotta processuale della società debitrice che indica, in modo non equivoco, una volontà dilatoria, non finalizzata ad una effettiva definizione della crisi dell'impresa con l'accordo coi creditori.

Infatti, dopo quasi un anno di pendenza della procedura di concordato con riserva, introdotta con domanda 30 dicembre 2014, e dopo che era stata dichiarata la ammissibilità della domanda stessa (con decreto 15 luglio 2015), nell'imminenza della adunanza dei creditori per la votazione per l'approvazione della proposta, in data 4 novembre 2015, veniva proposta rinuncia alla domanda di concordato (con conseguente estinzione della procedura come da provvedimento 5 novembre 2015). Posto questo antecedente (che ha, oggettivamente, dilazionato di un anno la dichiarazione di fallimento), e posta un rinuncia, come si rileverà, oggettivamente priva di concreti riscontri ed apprezzabili motivazioni, a fronte di formali istanze di fallimento presentate da una pluralità di creditori, la società debitrice presenta (il 25 febbraio 2015) una nuova istanza di concordato pure "in bianco" e senza alcuna concreta e specifica indicazione di nuovi

elementi, rispetto a quelli prospettati in precedenza., idonei a regolare la crisi dell'impresa.

Ritiene la Corte che l'intento dilatorio e di abuso processuale sia evidente.

A tali considerazioni si aggiunga che la rinuncia presentata dalla X & C. s.a.s., risulta motivata, da un lato, dai buoni risultati della "*continuità aziendale realizzata nel corso della procedura concordataria*" che, consentendo alla società di conservare importanti commesse, ha consentito "*il pagamento dei corrispettivi contrattuali*" idonei alla soddisfazione della proposta concordataria d'altro lato dall'interessamento di certa società Sigma Energy s.r.l. che, in considerazione dell'andamento positivo dell'attività imprenditoriale della X & C. s.a.s. "*ha manifestato l'intenzione di rilevare la società medesima, garantendo l'adempimento degli obblighi connessi con il dispiegarsi della procedura fino al momento della rinuncia e, facendo fronte - con modalità rimesse alle determinazioni convenute con i creditori tutti - a tutte le posizioni creditorie esistenti, a fronte dell'estinzione della procedura concordataria*".

Si tratta, da un lato, di considerazioni che avrebbero dovuto, se mai, indurre a mantenere ferma la procedura nell'interesse di tutti i creditori, e dall'altro, si tratta della prospettazione di un intervento "risolutivo" di un soggetto terzo del tutto priva di riscontri attendibili.

In tale contesto la riproposizione di una domanda di concordato, si sottolinea, ancora con riserva ex art.161, VI c., l.f., appare, quindi chiaramente integrare illegittimi intenti dilatori.

Il reclamo deve, pertanto, essere respinto.

Nulla sulle spese. attesa la natura della materia trattata e delle questioni oggetto di esame.

P.Q.M.

visto l'art. 18 L.F., rigetta il reclamo.

Nulla sulle spese.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma I quater, TU 30 maggio 2002 n.115, cosa come modificato dall'art.17 l. 24 dicembre 2012 n.228 (GU 29 dicembre 2012).

Bologna, 8 luglio 2016

**Il Presidente
(dott.ssa Emilia Salvatore)**

**Il Consigliere est.
(dott. Pietro tti)**

Pubblicazione il 18/07/2016